

(N. 1166)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1950

Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino.

ONOREVOLI SENATORI. — L'86° corso della Accademia di fanteria e cavalleria in Modena ed il 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, furono interrotti al termine del primo anno a causa dei noti avvenimenti succeduti all'8 settembre 1943, e gli allievi furono lasciati liberi.

Successivamente, nella sede di Lecce, per dar modo di completare il corso via via che si compiva la liberazione dell'Italia, agli allievi ufficiali che venivano man mano recuperati fu fatto compiere il secondo anno del corso in tre distinti successivi scaglioni i cui esami terminarono rispettivamente il 1° febbraio 1945, il 31 agosto 1945, ed il 15 novembre 1946.

In conseguenza gli allievi ufficiali che superarono detti esami furono nominati ufficiali con anzianità dalle accennate date in cui ebbero termine gli esami stessi.

In effetti, però, dovendo il corso di accademia ritenersi in ogni caso unico e non potendosi

far carico agli interessati del fatto di aver compiuto il corso in momenti successivi, ragioni di ordine equitativo consigliano di attribuire agli allievi del 2° e 3° scaglione la stessa anzianità di nomina concessa ai colleghi del 1° scaglione (1° febbraio 1945), tanto più che il trattamento ad essi praticato è tale da poter pregiudicare seriamente la loro carriera.

Al fine pertanto di sanare l'anormale situazione creatasi in dipendenza della scissione dei cennati corsi, si rende necessaria la emanazione di un provvedimento legislativo che consenta di attribuire a tutti gli allievi dei corsi in parola la stessa anzianità di grado 1° febbraio 1945, ai soli effetti giuridici e quindi senza aggravio per il bilancio dello Stato.

Con l'occasione si soggiunge che un provvedimento analogo è già stato adottato per gli ufficiali di finanza che si sono trovati nelle stesse condizioni, dal decreto legislativo 21 gennaio 1947, n. 36.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I sottotenenti in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il 2° anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianità assoluta 1° febbraio 1945.

L'anzianità relativa di tutti i sottotenenti di cui al precedente comma verrà stabilita in base al punto di media generale riportato da ciascuno di essi al termine del corso.